

Delibera di Giunta Nazionale
n. 18 del 3 dicembre 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 3 dicembre 2016 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione (agli eventi sismici che hanno afflitto il centro Italia ed alle conseguenze sulle attività giudiziarie nei Tribunali interessati);

premessso

- che il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa relativo alla *conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*;
- che l'art. 49, rubricato "Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti" è stato così modificato in sede di conversione: al comma 4, le parole: «dal 24 agosto 2016. Fino» sono sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 fino»; sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino. 9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. 9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9».
- che l'allegato n. 2 elenca il numero dei Comuni ricompresi nel cd. cratere sismico e destinatari delle misure adottate;
- che tra i Comuni figurano quelli di Ascoli Piceno, Macerata, Teramo, Rieti e Spoleto, nei quali sono presenti Uffici Giudiziari (Tribunali e Uffici del Giudice di Pace);
- che le norme di cui all'art. 49, qualora venisse definitivamente approvato, determinerebbero indiscriminatamente l'automatica sospensione di ogni attività negli Uffici Giudiziari dei cinque Comuni indicati al punto che precede;

- che, evidentemente, la *ratio legis* delle misure adottate, con riferimento a quelle riguardanti il comparto giustizia, risiede nella necessità e nell'opportunità di tutelare gli interessi delle popolazioni e degli operatori del diritto residenti all'interno del cd. cratere sismico;

- che, tuttavia, il blocco indiscriminato di ogni attività vanificherebbe tale legittimo intento del Legislatore, dovendosi viceversa necessariamente bilanciare i contrapposti interessi dei soggetti processuali coinvolti, attori e convenuti, ricorrenti e resistenti, nonché quelli degli operatori del diritto;

- che, inoltre, deve tenersi nella debita considerazione la circostanza che il blocco totale delle attività comporterebbe un ulteriore rallentamento nel funzionamento degli Uffici Giudiziari coinvolti, i quali alla data dell'1.9.2017 si troverebbero a gestire un carico processuale aumentato;

valutato

- che è opportuno rendere effettiva la tutela di cui alle disposizioni contenute nel citato art. 49, dovendosi operare anche un equo temperamento degli interessi delle parti processuali, di modo da scongiurarsi il pericolo di attività strumentali poste in essere a scopo meramente defatigatorio;

- altresì che, è opportuno introdurre una prassi operativa che consenta di evitare il pericolo che nei detti Uffici Giudiziari coinvolti debbano necessariamente disporsi nuovi rinvii per gli anni successivi, determinati dall'aumento del carico processuale, successivamente al maturarsi del termine indicato nella legge di conversione, ovvero il 31.7.2017 con spostamento, stante il successivo decorso del termine di sospensione feriale, all'1.9.2017;

- da ultimo che la sospensione indiscriminata delle attività arrecherebbe un intuibile pregiudizio economico alle popolazioni colpite e agli operatori del diritto che andrebbe a sommarsi a quelli già conseguenti alla perdurante crisi economica;

considerato

- che l'espressa rinuncia di tutte le parti processuali ad avvalersi delle norme sopra citate consente di superare il dettato normativo;

ritenuto

- che i Presidenti degli Uffici Giudiziari coinvolti, con l'ausilio dei Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali, laddove possibile, debbano sollecitare le parti processuali, per il tramite dei loro Difensori, a dichiarare preventivamente le ragioni specifiche per le quali intendono avvalersi delle facoltà di cui al citato art. 49, al solo fine di agevolare la prosecuzione delle attività.



Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Giunta Nazionale dell'AIGA

delibera

di sollecitare i Presidenti degli Uffici Giudiziari coinvolti, unitamente ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali, affinché attraverso appositi strumenti (es. circolari) si impegnino ad adottare prassi operative che, nel rispetto del disegno di legge approvato e dei diritti costituzionalmente garantiti, consentano laddove possibile la prosecuzione delle attività giudiziarie.

Roma, li 3 dicembre 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira